Corte di Cassazione Sezione 6 Civile Ordinanza 4 agosto 2021 n. 22222 OMISSIS

- con ordinanza dell'8.11.2019, il Tribunale di Parma accolse per quanto di ragione la domanda

proposta dall'Avv. (OMISSIS) con la quale aveva chiesto la condanna di (OMISSIS) al pagamento

dei compensi professionali di avvocato per l'attivita' svolta in suo favore;

- per quel che ancora rileva in sede di legittimita', il Tribunale accerto' che l'avv. (OMISSIS) aveva

svolto l'attivita' difensiva unitamente all'Avv. (OMISSIS) e si era avvalso dell'attivita' del

domiciliatario;

- quanto alla fase decisionale, il giudice di merito disattese le deduzioni del (OMISSIS), secondo

cui vi era stato l'apporto di altro difensore in relazione all'attivita' di interpretazione ed applicazione

della clausola della polizza assicurativa poiche' tale apporto era ininfluente; per la cassazione della

citata ordinanza ha proposto ricorso (OMISSIS) sulla base di due motivi; ha resistito con

controricorso l'avv. (OMISSIS); (OMISSIS) e' rimasto intimato;

- il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c., di inammissibilita' del ricorso;
- il ricorrente ha depositato memorie illustrative in prossimita' dell'udienza; solo previa dimostrazione che lo stesso abbia svolto in parte l'attivita' professionale per la quale

chieda di essere ricompensato (ex multis Cassazione civile sez. VI, 18/11/2019, n. 29822);

- nel caso di specie il Tribunale ha accertato che l'Avv. (OMISSIS) aveva svolto l'attivita' per la

quale aveva chiesto il compenso;

- i rilievi relativi all'apporto di altro avvocato, cui peraltro non era stato conferito alcun mandato,

sono stati esaminati dal giudice di merito, che, nell'ambito del suo insindacabile apprezzamento, ha

escluso qualunque rilevanza in relazione all'apporto del medesimo per la redazione della comparsa

conclusionale, riguardo all'attivita' di interpretazione ed applicazione della clausola di una polizza

assicurativa:

- il Tribunale ha evidenziato che l'apporto dell'altro legale nel corso delle riunioni avvenute nello

studio del ricorrente erano state ininfluenti in quanto la Corte d'appello aveva accolto integralmente

i motivi di gravame predisposto dall'Avv. (OMISSIS) sin dall'atto di citazione;

- il ricorrente, sotto lo schermo della violazione di legge, sollecita una rivalutazione delle

circostanze di fatto inerente l'apporto effettivo dell'attivita' difensiva svolta dall'Avv. (OMISSIS) e,

conseguentemente, la valutazione, affidata al giudice di merito relativo all'entita' del compenso del

professionista;

- come affermato da costante giurisprudenza, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione

di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata

da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa;

l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa

e', invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice

di merito, sottratta al sindacato di legittimita' (Cass. n. 3340 del 2019).

- con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'articolo 91 c.p.c., in relazione

all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il Tribunale regolato le spese di lite secondo il

principio della soccombenza nonostante il ridimensionamento della pretesa dell'attore in ordine alla

liquidazione dei compensi professionali, l'accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale e

la deduzione circa il mutamento del rito, integranti giusti motivi per disporre la compensazione

delle spese di lite;

- il motivo e' inammissibile;
- in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c.,

comma 1, n. 3, e' limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse

non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel

potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell'opportunita' di compensarle in tutto o

in parte, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi

(Cassazione civile sez. VI, 17/10/2017, n. 24502; cfr. Cass. (ord.) 31.3.2017, n. 8421);

- del resto, la regolamentazione delle spese di lite anche qualora il processo sia articolato per gradi
- e per fasi o procedimenti incidentali va sempre operata in relazione all'esito complessivo e finale

della lite e non in relazione all'accoglimento di una singola eccezione o difesa (Cassazione civile

sez. III, 20/03/2014, n. 6522);

- il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

- le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo;
- ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater,

va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore

importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello

stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte

controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita', che liquida in Euro 2000,00 per compensi,

oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli

accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater,

da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore

importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello

stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.